

Codice A1604A

D.D. 11 giugno 2018, n. 216

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del nuovo campo-pozzi della Città di Vercelli, costituito da due pozzi situati nell’area ex OPN, gestito dalla Società ASM Vercelli S.p.A. e ubicato nel Comune di Vercelli.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 21 febbraio 2018, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. al fine di acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla presentazione della proposta di definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi ad uso potabile situati nell’area ex OPN, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 e costituenti il nuovo campo-pozzi della Città di Vercelli, gestito dalla Società ASM Vercelli S.p.A. (già A.T.EN.A. S.p.A.) e ubicato nel medesimo Comune di Vercelli. Il campo-pozzi in esame è collocato in adiacenza all’ex ospedale psichiatrico e, ad oggi, è stato perforato il solo Pozzo 1.

Il Settore A16.04A *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del Territorio – competente alla materia relativa alla definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – valutata la documentazione preliminare trasmessa, con nota in data 21 marzo 2018, ha comunicato che la definizione dell’area di salvaguardia del nuovo campo-pozzi della Città di Vercelli – costituito dal Pozzo 1, già realizzato, e dal Pozzo 2, autorizzato ma ancora da realizzarsi – è stata individuata correttamente e con l’adozione della dovuta cautela, secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e non sono state evidenziate particolari criticità in ordine alla natura ed alla tipologia dei prelievi, sia in termini di quantità che di gestione, né relativamente al nuovo collegamento della rete acquedottistica proposto.

La realizzazione del nuovo campo-pozzi rientra nell’ambito del programma dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 volto al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato al fine di conseguire dei livelli di qualità del servizio e del risanamento dei corpi idrici (“*Aggiornamento del Programma degli interventi nel Servizio Idrico Integrato per il periodo 2016-2019 e per la previsione fino al 2023 del Piano degli investimenti di cui al Piano d’Ambito vigente – Allegato Sub B alla delibera n. 572 del 27/05/2016*”); è indubbio, infatti, che la realizzazione di due nuovi pozzi più profondi e protetti migliorerebbe la qualità dell’acqua a disposizione del Gestore ASM Vercelli S.p.A.. Tale programma si colloca a sua volta nel contesto delle azioni e delle misure previste dal Piano di Tutela delle Acque, che individua tra le proprie priorità interventi volti alla riduzione dei consumi, al miglioramento della qualità dei servizi idrici ed alla tutela della risorsa idrica.

La Società A.T.EN.A. S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vercelli – con nota in data 29 luglio 2014, ha trasmesso alla Provincia di Vercelli – ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. – domanda per l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile mediante la trivellazione di un pozzo alla profondità di circa 160 metri dal piano-campagna, ubicato nel Comune di Vercelli – dati catastali di ubicazione dell’opera: Foglio di mappa n. 44, particella catastale: n. 74 – in misura di l/s massimi 40, corrispondenti ad un volume massimo derivabile di circa 532.000 metri cubi annui.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione delle opere di presa dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia – secondo quanto previsto all’articolo 17 e nell’Allegato D del medesimo regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell’ambito dell’istruttoria di concessione di derivazione d’acqua in capo alla Provincia di Vercelli e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, pertanto, la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n. 1579 del 6 luglio 2015, ha autorizzato il gestore d'Ambito, A.T.EN.A. S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto. Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con la Società ASM Vercelli S.p.A., con nota in data 4 aprile 2018, ha pertanto trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo campo-pozzi della Città di Vercelli, costituito da due pozzi situati nell'area ex OPN, nel Comune di Vercelli.

Le indagini nel sottosuolo e le prove idrogeologiche eseguite per la stesura dello studio idrogeologico (prova a portata variabile – gradini di 9 l/s, 16,6 l/s, 32,3 l/s e 42,5 l/s – e in corrispondenza dell'ultimo gradino di portata prova a portata costante per 24 ore effettuata al termine delle operazioni di sviluppo e spurgo del pozzo, protratte fino alla chiarificazione dell'acqua, verificando gli abbassamenti sul pozzo e sul piezometro installato all'interno dell'intercapedine tra perforo e tubazione definitiva dello stesso pozzo durante la fase di completamento, piezometro profondo 25 metri e con un unico tratto filtrante entro il complesso alluvionale superficiale) hanno rilevato che l'acquifero filtrato dal Pozzo 1 – collaudato nell'aprile 2016 – tra -75,50 e -78,50 metri, tra -92,80 e -96,80 metri, tra -111,00 e -114,00 metri e tra -197,00 e -202,00 metri, per un totale di 15,00 metri, presenta adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive dell'opera di captazione; pertanto, può essere considerato un "acquifero protetto" poiché verifica simultaneamente le condizioni previste al punto 2.6 dell'Allegato A del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., ovvero:

- vulnerabilità intrinseca bassa;
- profondità dal piano campagna del tratto cementato di almeno 50 metri;
- tempo di arrivo dalla superficie di almeno 40 anni, in condizioni cautelative;
- livelli di protezione dell'acquifero sufficientemente continui ed estesi arealmente almeno all'isocrona 365 giorni;
- adeguato condizionamento del pozzo attraverso la presenza di uno o più tamponi impermeabili, di adeguato spessore, in modo tale da escludere possibili fenomeni di drenaggio da falde soprastanti;
- assenza, nell'area compresa dall'isocrona 365 giorni, di pozzi captanti lo stesso acquifero a destinazione diversa da quelli utilizzati a scopo potabile.

Per quanto riguarda il piezometro filtrato nella sola falda superficiale, lo studio idrogeologico ha evidenziato che, per tutta la durata della prova a portata costante, il livello registrato si è mantenuto costante a -2,00 metri (rilievo da testa piezometro); si può pertanto ritenere che sussistano le condizioni di prelievo da acquifero protetto, che consentono di far coincidere la zona di rispetto ristretta (isocrona a 60 giorni) con la zona di tutela assoluta (circonferenza di raggio pari a 10 metri centrata sul pozzo).

Per il Pozzo 2, non ancora terebrato ma per cui è stata formalizzata domanda di autorizzazione alla ricerca e successiva concessione, sono previste le medesime caratteristiche di progetto del Pozzo 1 già realizzato.

La proposta di definizione – individuata con il *metodo cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e calcolata per entrambi i pozzi – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima richiesta in concessione emungibile simultaneamente dai due pozzi, ovvero il volume d’acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 40 l/s da ciascun pozzo – e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che, dai dati idrogeologici definiti con la prova di falda realizzata sul Pozzo 1, ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell’acquifero captato. L’area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri a partire dalla captazione di ciascun pozzo e coincidente con la zona di rispetto ristretta;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell’isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato “*Tavola 10 – Nuovo campo pozzi della Città di Vercelli – Delimitazione definitiva aree di salvaguardia - Studio Idrogeologico – Delimitazione aree di salvaguardia su base NCT – Scala 1:2.500*”, agli atti con la documentazione trasmessa. L’area di salvaguardia presentata non differisce molto da quella proposta in fase di richiesta di concessione, la differenza sostanziale è nella rotazione della direzione di deflusso rispetto alla precedente perimetrazione, tenendo in considerazione tutte le nuove informazioni reperite durante la trivellazione del nuovo pozzo e le successive prove di portata eseguite sullo stesso.

Tutta l’area del campo-pozzi risulta, allo stato attuale, incolta e classificata dal P.R.G.C. vigente come “*Area per servizi pubblici e d’interesse pubblico*”. Il contesto territoriale esaminato presenta superfici edificate ed urbanizzate nelle aree a Nord-Ovest dei pozzi; il rischio eventualmente connesso alle superfici edificate riguarda la presenza di parcheggi, locali interrati, reti viarie e ferroviarie ed eventuali cisterne interrate per lo stoccaggio di idrocarburi da riscaldamento. La restante porzione di territorio è interessata da attività agricola.

La presenza di tali centri di pericolo all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento – non cambino le destinazioni d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 28 luglio 2017, ha espresso giudizio di potabilità positivo dell’acqua emunta dal Pozzo 1.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione preliminare trasmessa, con nota in data 21 marzo 2018, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., la proposta di definizione presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha evidenziato che le zone di tutela assoluta sono ubicate in area adibita a servizi pubblici e che la zona di rispetto comprende aree strategiche, un tratto della ferrovia Vercelli-Casale Monferrato ed è attraversata da un canale irriguo.

Segnala, inoltre, che poche centinaia di metri a Nord Est del Pozzo 1 è stata individuata una significativa contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati, in parte imputabile ad una azienda dismessa, in parte ad inquinamento diffuso; sono tuttora in corso le indagini atte a definire il pennacchio di contaminazione, che per quanto ad oggi noto, interessa la falda superficiale che ha direzione di flusso NW-SE e pertanto non coinvolge direttamente i pozzi in esame. Tuttavia, considerato lo stato iniziale delle indagini e le caratteristiche della contaminazione da solventi

clorurati, che tendono ad interessare gli acquiferi profondi, ritiene che il fenomeno debba essere adeguatamente tenuto in considerazione nel procedimento in oggetto.

Ciò premesso, suggerisce di valutare la possibilità di associare alla protezione statica assicurata dall'area di salvaguardia proposta, una protezione dinamica consistente in controlli periodici in pozzi esistenti o piezometri appositamente realizzati per il controllo dei fenomeni di contaminazione delle aree circostanti.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 10 aprile 2018, ha ritenuto congrua la definizione dell'area di salvaguardia proposta.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha tuttavia sottolineato l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei pozzi stessi e che contempli le misure per la messa in sicurezza della falda relativamente ai centri di pericolo presenti.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto allargata siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli determinata in alta o moderatamente alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 19 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi – nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette – così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di captazione e di manutenzione degli edifici di presa;
- il gestore ASM Vercelli S.p.A., d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio, valuti - in ragione della contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati e dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche - la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, dal momento che - ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 - tale monitoraggio è obbligatorio solo per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale;
- la presenza di superfici edificate, di aree di servizio, reti viarie e ferroviarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di

concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di “precauzionalità”;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

Vista la domanda, in data 29 luglio 2014, con la quale la A.T.EN.A. S.p.A. ha presentato alla Provincia di Vercelli – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda per l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile mediante la trivellazione di un pozzo alla profondità di circa 160 metri dal piano-campagna, ubicato nel Comune di Vercelli – dati catastali di ubicazione dell’opera: Foglio di mappa n. 44, particella catastale: n. 74 – in misura di l/s massimi 40, corrispondenti ad un volume massimo derivabile di circa 532.000 metri cubi annui;

vista la determinazione dirigenziale n. 1579 del 6 luglio 2015 con la quale la Provincia di Vercelli ha autorizzato la A.T.EN.A. S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell’area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 28 luglio 2017 – prot. n. 36922;

vista la nota del Settore A16.04A *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del Territorio, in data 21 marzo 2018 – prot. n. 8213;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 21 marzo 2018;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 10 aprile 2018 – prot. n. 00 19399;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 4 aprile 2018 – prot. n. 686, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del nuovo campo-pozzi della Città di Vercelli, costituito da due pozzi situati nell'area ex OPN, gestito dalla Società ASM Vercelli S.p.A. e ubicato nel Comune di Vercelli, è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola 10 – Nuovo campo pozzi della Città di Vercelli – Delimitazione definitiva aree di salvaguardia - Studio Idrogeologico – Delimitazione aree di salvaguardia su base NCT – Scala 1:2.500*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 40 l/s da ciascun pozzo – portata massima di concessione emungibile dai due pozzi derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”

(Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto ristretta ed alla zona di rispetto allargata.

I terreni presenti all’interno dell’area di aree di salvaguardia così come ridefinita non ricadono nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola ai sensi dei regolamenti regionali 9/R/2002 ss.mm.ii. e 12/R/2012 ss.mm.ii..

La gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto allargata dovrà essere condotta mediante l’accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L’apporto di fosforo e potassio dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica). L’attestazione del bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell’areale interessato è, inoltre, sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vercelli – ASM Vercelli S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi – nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette – così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di captazione e di manutenzione degli edifici di presa;
- valutare, d’intesa con l’ARPA, l’ASL e l’Ente di Governo dell’Ambito competenti per territorio, in ragione della contaminazione delle acque sotterranee da solventi clorurati e dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche, la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano;
- ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vercelli – ASM Vercelli S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vercelli affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento; si specifica che i vincoli conseguenti alla definizione dell'area di salvaguardia potranno essere recepiti secondo le procedure previste dall'articolo 17bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii.;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - la presenza di superfici edificate, di aree di servizio, reti viarie e ferroviarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
 - provvedere alla raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche e di dilavamento nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Vercelli-Casale Monferrato ricadente all'interno della stessa;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti